



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 167

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 25 marzo 2019

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	8
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	12
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 25 marzo 2019

Plenaria**73^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione sul testo, relativo alle modifiche apportate al provvedimento in titolo dalla Camera dei deputati, e non ostativo sui relativi emendamenti, pubblicato in allegato.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) preannuncia un voto contrario, esprimendo un avviso fortemente negativo sul disegno di legge: pur condividendone i principi ispiratori, dissente infatti dalle modalità utilizzate per affrontare il problema del contrasto alla povertà, stigmatizzando anche l'utilizzo della legge di conversione per inserire norme ultronee.

Nel merito, critica lo strumento della *card* che – oltre a non essere originale in quanto riprende la carta sociale istituita a suo tempo dal secondo Governo Berlusconi – pretende di imporre al cittadino ciò che può acquistare e ciò che invece non gli è consentito. Rileva poi come vi siano vari elementi di confusione, a partire dai soggetti presso i quali si può presentare la domanda di reddito di cittadinanza, nonché disparità di trattamento laddove si richiede la disponibilità di un *computer*. Sono stati peraltro ignorati tutti i suggerimenti avanzati in sede di audizione da parte delle realtà che si occupano concretamente di disagio.

Si sofferma poi sulla profonda contraddizione per cui in un Paese in cui il trenta per cento dei contribuenti (e il quaranta per cento al sud) dichiara meno di 10 mila euro annui, i percettori del reddito potranno rinunciare a un'offerta di lavoro inferiore agli 850 euro mensili, offendendo così i moltissimi lavoratori che percepiscono cifre inferiori.

Dissente anche dall'accostamento tra il modello proposto e quello tedesco, poiché in Germania vi sono 2500 centri per l'impiego (e non 600), nei quali lavorano 110 mila addetti a tempo indeterminato (e non meno di 10 mila), peraltro caratterizzati da un altissimo livello di preparazione. In sintesi ritiene che il provvedimento non porterà le risposte attese.

Circa «Quota 100», si tratta di una versione estremamente ridotta e carente che poco ha a che vedere con la proposta già contenuta nel programma di governo di centrodestra per il superamento della legge Fornero: un'opportunità *una tantum* e solo per alcune categorie, che creerà pericolosi vuoti di personale in alcuni settori strategici della pubblica amministrazione e che non porterà alle sperate nuove assunzioni.

Si tratta nel complesso di un provvedimento insufficiente, rispetto al quale la maggioranza non ha tenuto conto dei suggerimenti delle opposizioni e in particolare di Forza Italia: certo che gli Italiani sapranno esprimere il proprio dissenso in occasione delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, conferma il voto contrario della propria parte politica.

Anche il senatore PARRINI (PD) preannuncia un proprio voto contrario, dando conto del giudizio fortemente critico del Partito Democratico, che non ha visto accolta, alla Camera, quasi nessuna delle proprie indicazioni: l'unica nota positiva è costituita dalla rimozione del limite di 45 anni per il riscatto agevolato della laurea, rilievo peraltro avanzato da questa Commissione in prima lettura e che non aveva trovato spazio in Senato.

A suo avviso, il provvedimento costituisce una rottura con le buone pratiche di contrasto alla povertà seguite negli anni scorsi e basate sul proficuo rapporto tra lo Stato e il Terzo settore, il cui apporto è indispensabile in questo ambito. Si ignorano situazioni di oggettiva fragilità come la disabilità e le famiglie numerose, per prediligere una logica assistenziale: a suo avviso sarebbe stato preferibile, come richiesto dal Partito Democratico, raddoppiare le risorse disponibili per l'esistente e più efficace reddito di inclusione.

Si sofferma poi sull'effetto destabilizzante per la pace sociale dato dal livello del sussidio: riporta al riguardo segnali sempre più diffusi di amarezza e anche di collera da parte di quei cittadini che lavorano a tempo pieno percependo un reddito inferiore a quello che verrà corrisposto ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Anche su «Quota cento» lamenta una disparità palese tra le promesse e il risultato, poiché, senza intaccare le più gravi storture della legge Fornero, viene introdotto un intervento indiscriminato che non ha alcun riguardo alle reali situazioni di bisogno, accompagnato peraltro dalla illu-

sione propagandistica di poter sostituire i beneficiati dalla misura con altrettanti nuovi assunti.

Con riferimento alle modifiche apportate alla Camera, rileva la disparità di trattamento tra chi ha fatto o farà richiesta del reddito di cittadinanza prima della entrata in vigore della legge di conversione, che non dovrà integrare la documentazione con quanto previsto dalle nuove disposizioni, e chi la presenterà in un momento successivo, che invece dovrà sottostare a ulteriori obblighi.

Pur dichiarando di condividere il rilievo contenuto nel parere sull'articolo 7-ter, palesemente incostituzionale per la violazione del principio di non colpevolezza, conferma il proprio voto contrario.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione sul testo e non ostativo su emendamenti, che è approvato dalla Commissione.

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo, relativo alle modifiche apportate al provvedimento in titolo dalla Camera dei deputati, nonché sui relativi emendamenti, pubblicato in allegato.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) e il senatore PARRINI (*PD*) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto contrario.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 20,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1018-B E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo,

rilevato favorevolmente l'accoglimento di osservazioni espresse nei propri pareri resi in sede di esame in prima lettura, sia con riferimento al riparto delle competenze tra Stato e regioni, sia in materia di soppressione del limite di quarantacinque anni ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'articolo 20, comma 6,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 7-ter, inserito in sede di esame presso la Camera, al comma 5, la decorrenza de iure del diritto al ripristino dell'erogazione del reddito di cittadinanza – a seguito di revoca della sua sospensione da parte dell'autorità giudiziaria – dalla data di presentazione della domanda, senza effetto retroattivo, a prescindere dalla fattispecie concreta, andrebbe valutata, sia in punto di ragionevolezza, sia alla luce del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018-B
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo,

rilevato favorevolmente l'accoglimento dell'osservazione espressa nei propri pareri resi in sede di esame in prima lettura con riferimento al riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 25 marzo 2019

Plenaria**79^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e non ostativo con osservazione sugli emendamenti)

La relatrice **RICCARDI (M5S)** illustra il provvedimento. Rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati si sofferma sull'articolo 7-ter, di competenza della Commissione.

Esso disciplina la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale. In particolare, in base al comma 1, l'erogazione è sospesa se il beneficiario o il richiedente; è destinatario di una misura cautelare personale; è condannato (con sentenza non definitiva) per uno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3; è latitante o si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena. Disposizione analoga, all'articolo 18-bis del decreto-legge, sospende il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

Si prevede inoltre che la sospensione operi nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13, del provvedimento in esame, che definisce le modalità di calcolo del reddito di cittadinanza, prevedendo ipo-

tesi di riduzione dello stesso in relazione a particolari condizioni dei componenti il nucleo familiare del beneficiario.

Il comma 2 specifica che la sospensione del beneficio: è pronunciata dal giudice che ha adottato il provvedimento penale; non ha effetto retroattivo, non comportando dunque la restituzione di quanto percepito prima dell'emanazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria.

Il comma 3 afferma che, nel primo atto al quale assiste l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria gli chiede se beneficia o meno del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza.

Il comma 4 disciplina la comunicazione che l'autorità giudiziaria deve rivolgere all'INPS, circa la sospensione dell'erogazione del beneficio.

L'autorità giudiziaria deve provvedere entro 15 giorni dall'emanazione del provvedimento e l'INPS inserirà il provvedimento di sospensione nelle banche dati di cui all'articolo 6.

In base al comma 5, se mutano le condizioni che hanno determinato la sospensione, è la stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata a revocare il proprio precedente provvedimento. L'erogazione del beneficio non riprenderà però in automatico, essendo rimesso al richiedente l'onere di presentare una nuova istanza all'ente previdenziale, allegando copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il diritto al ripristino del reddito di cittadinanza matura alla presentazione della domanda. Conseguentemente, nulla è dovuto per gli importi maturati nel periodo di sospensione e nel periodo che intercorre tra la revoca della sospensione e la presentazione della nuova istanza.

La sospensione potrebbe dunque essere pronunciata anche in presenza di una sentenza di condanna non definitiva alla quale consegue una definitiva assoluzione.

Il comma 6 assegna le somme derivanti dalla sospensione dell'erogazione del RDC al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici e in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Segnala poi due ulteriori modifiche di minore rilievo.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati introduce all'articolo 2, al comma uno, tra i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, dopo la lettera c) un'ulteriore lettera c-bis) che pone per il richiedente il beneficio, l'ulteriore condizione di non essere sottoposto a misure cautelari personali adottate a seguito di arresto o fermo nonché la mancanza di condanne definitive intervenute nel decennio precedente la richiesta per taluno dei delitti indicati dall'articolo 7 comma 3.

Infine, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è stata apportata una modifica alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 6 che fissa il termine di comunicazione dai servizi competenti alle piattaforme del reddito di cittadinanza, dei fatti suscettibili a dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da

sanzionare, per essere messi a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Ciò premesso, propone uno schema di parere non ostativo sul testo e quanto agli emendamenti, non ostativo con osservazione (pubblicato in allegato).

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-BP*), preannunciando il proprio voto contrario motivandolo con alcune perplessità relative alla possibilità prevista dal testo legislativo che il beneficio del reddito di cittadinanza possa essere erogato anche al soggetto latitante, che quindi si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della pena, evidenziando l'anomalia della previsione legislativa che per tali ipotesi si limita a prevedere la mera sospensione dell'erogazione del beneficio economico.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario, segnalando che nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali si sono evidenziate alcune criticità e dubbi di compatibilità con il principio di non colpevolezza di cui all'articolo 27 comma 2 della Costituzione, rispetto alla previsione dell'articolo 7-ter, comma 5.

La relatrice RICCARDI (*M5S*) fa presente che essendo già stata segnalata dalla Commissione affari costituzionali tale problematica, non ha ritenuto di riportare la medesima nel testo del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, è approvato lo schema di parere della relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) fa presente che è stato depositato a firma di senatori del Gruppo del Partito Democratico un disegno di legge in materia di disciplina penale della diffusione di immagini private. Segnala pertanto l'opportunità che tale testo, non appena assegnato, sia congiunto alla discussione dei disegni di legge già in corso presso la Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1018-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo.

Sugli emendamenti esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

– relativamente agli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.38 si segnala che le fattispecie di cui ai reati previsti dagli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 640-*bis* del codice penale, sono già previste tra i delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del provvedimento, così come modificato dal Senato nel corso della prima lettura.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Lunedì 25 marzo 2019

Plenaria

95^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE REFERENTE

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La presidente CATALFO relatrice, ricorda che nella precedente seduta, dopo l'illustrazione, si è aperta la discussione generale. Avverte altresì che venerdì scorso alle ore 19 è scaduto il termine di presentazione delle proposte di modifica. Sono stati presentati 7 ordini del giorno e 117

emendamenti, pubblicati in allegato, che sono stati inviati alla 1^a, alla 2^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione per il prescritto parere. Accogliendo una richiesta del senatore PATRIARCA (PD), che domanda una pausa di almeno mezz'ora al fine di permettere lo studio del fascicolo degli emendamenti, che è appena stato reso disponibile, avverte che i lavori verranno brevemente sospesi al termine del dibattito.

La Commissione conviene.

Intervenendo quindi in discussione generale, il senatore PATRIARCA (PD) ricorda lo spirito collaborativo con il quale il proprio Gruppo si è posto nel corso della prima lettura ed esprime delusione per il mancato riscontro, all'esito dell'esame alla Camera, alle aperture fatte a suo tempo dal sottosegretario Cominardi, sottolineando che nel complesso, quindi, la valutazione del provvedimento non può essere positiva.

Il decreto-legge nasce con la forte criticità originaria di voler unire due profili non inconciliabili in assoluto, ma molto difficili da armonizzare, ovvero il contrasto alla povertà e le politiche attive per il lavoro. Egli riconosce al Governo il merito di aver più che raddoppiato le risorse precedentemente destinate al reddito di inclusione, ancorché facendo ricorso allo strumento dell'indebitamento: a fronte di un tale stanziamento, la sua parte politica si attendeva però soluzioni che combattessero strutturalmente la povertà con una modifica delle complessive politiche di *welfare*: ci si trova invece di fronte a una misura di respiro triennale, il cui destino è legato al contesto finanziario, cosa che la rende di fatto un diritto «in dissolvenza».

Come già rilevato in prima lettura, il provvedimento avrebbe dovuto fondarsi sul livello amministrativo comunale, naturalmente competente per il contrasto alla povertà, e non sui centri per l'impiego: una modifica che, tuttavia, non ha trovato spazio. Il Gruppo del Partito Democratico ha pertanto presentato emendamenti in questa direzione, auspicata anche dalle associazioni attive contro la povertà.

Nel rammaricarsi per l'impossibilità, per un testo così rilevante, di ottenere un voto unanime delle forze politiche, si sofferma, poi, sul tema delle modifiche adottate in materia di disabilità e di minori, che si caratterizzano per una portata decisamente marginale e poco coraggiosa, in un impianto che continua ad avvantaggiare le persone singole e non i nuclei familiari, specialmente quelli numerosi. Anche le necessità dei senza fissa dimora, che rappresentano la base di ogni misura di contrasto alla povertà, non hanno trovato adeguato spazio.

Stigmatizza poi l'approccio colpevolizzante, ulteriormente accentuato in sede di esame alla Camera, nei confronti delle famiglie straniere regolarmente residenti in Italia, quasi che queste fossero naturalmente propense a eludere i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, in un contesto complessivo, peraltro, nel quale i controlli saranno assai difficoltosi.

Passa quindi al tema delle pensioni notando come il decreto costituisca un'occasione perduta: anziché abolire la legge Fornero, è stata semplicemente favorita, per un tempo limitato, una fascia di persone che di per sé non presenta particolari problematiche. Le domande pervenute ad oggi dimostrano, infatti, che se ne avvantaggeranno soprattutto i dipendenti della pubblica amministrazione. Non è stato invece seguito l'approccio, inaugurato dalla precedente maggioranza e che la propria parte politica avrebbe preferito confermare, ovvero la flessibilizzazione delle disposizioni della legge Fornero per tutti quei casi in cui risulta estremamente difficoltoso giungere alla scadenza di 67 anni. «Quota 100», pur nella legittimità della scelta effettuata, ha invece ad oggetto situazioni diverse dalle emergenze sociali.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), notando incidentalmente che alla Camera sono stati accolti alcuni emendamenti del proprio Gruppo che al Senato erano stati respinti, ribadisce l'avviso favorevole di Forza Italia su una misura a favore dei cittadini che versano in stato di disagio. Il provvedimento, pur se migliorato, non corrisponde ancora a ciò che la propria parte politica avrebbe desiderato. In particolare, resta la problematica associazione tra contrasto al disagio sociale e politiche attive del lavoro: mentre egli esprime avviso favorevole sul primo aspetto, ritiene invece che il secondo continui a non trovare le risposte adeguate, omettendo di cercare soluzioni per la diffusa disoccupazione, che non si combatte attraverso la realtà – peraltro notoriamente inadeguata – dei centri per l'impiego, ma con misure di sostegno all'economia ormai avviata verso una nuova fase di recessione. Resta anche carente, nel percorso di ricerca del lavoro, l'aspetto della formazione e, a parte alcune assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non si vede alcun intervento per la creazione di posti di lavoro, come l'auspicato taglio del cuneo fiscale per le imprese.

Sebbene il decreto non risolva i problemi della povertà, ma si limiti a lenirli temporaneamente, egli esprime tuttavia una valutazione complessivamente positiva del reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda «Quota 100», osserva invece come si tratti di una mera anticipazione, non esaustiva rispetto all'annunciato superamento della riforma Fornero, che necessita di ulteriori approfondimenti.

Si esprime infine favorevolmente sull'estensione della facoltà di riscatto agevolato degli anni di studio per il conseguimento della laurea.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), pur consapevole del fatto che non sarà accolto alcun emendamento, fa presente che le proposte del suo Gruppo sono finalizzate a far conoscere la posizione costruttiva di Forza Italia, tesa a dare maggior coerenza logica provvedimento. Partendo dalle modifiche apportate alla Camera, che hanno colmato diversi vuoti nella disciplina, osserva che sarebbe stato preferibile adottare il provvedimento al termine di un percorso opportunamente meditato, e non attraverso lo strumento di un decreto-legge, le cui norme portano peraltro anche all'e-

sclosure di molti di coloro che, pur avendone necessità, hanno difficoltà ad accedere alla domanda. L'articolato presenta anche, a suo avviso, profili di scarsa leggibilità.

Per quanto riguarda le proposte del proprio Gruppo, nota che, nel corso dell'*iter*, alcune sono state assorbite da emendamenti di maggioranza e solo due o tre sono state approvate: in particolare, non vi sono le risposte alle richieste in tema di disabili e famiglie numerose, sulle quali sono intervenuti solo limitati aggiustamenti, palesemente insufficienti. Anche la riscrittura dell'articolo 12, pur opportuna, giunge tardivamente: il problema andava affrontato e risolto prima di aprire il termine per la presentazione delle domande di reddito di cittadinanza.

Quanto ai centri per l'impiego, reputa assai difficile che circa 560 strutture con un totale di 8.000 addetti riescano a svolgere tutte le funzioni loro attribuite: a parte la totale indeterminatezza che si ha tuttora in materia di formazione, i centri, che oggi consentono di far incrociare l'offerta con la domanda solo nel 3,5 per cento dei casi, non possono creare lavoro laddove questo non vi sia. In sintesi ritiene che assistenza e politiche attive del lavoro siano difficilmente conciliabili.

Quanto alle ingenti risorse stanziare dal Governo, esprime forti riserve sulla scelta di ricorrere all'indebitamento, specialmente se l'effetto sul PIL sarà quello stimato, ovvero circa la metà di quanto speso: sarebbe stato preferibile, invece, reperire tali risorse rimettendo in moto l'economia.

Passando al tema pensionistico, esprime soddisfazione per la rimozione del limite, palesemente incostituzionale, di 45 anni ai fini del riscatto agevolato degli anni di laurea. Su «Quota 100» manifesta, invece, le proprie riserve, sia perché si tratta di una finestra limitata nel tempo e nei destinatari, sia perché se ne avvantaggerà maggiormente la Pubblica Amministrazione, con effetti preoccupanti su categorie professionali essenziali quali quelle dei medici o dei docenti. In sintesi, sebbene il processo non si possa arrestare, auspica almeno che, negli spazi consentiti dalle norme, i decreti ministeriali attuativi possano restituire coerenza ad alcune aporie del provvedimento, anche con riferimento alle differenze di disciplina tra chi ha presentato la domanda nella vigenza del decreto-legge e chi la presenterà a seguito della entrata in vigore della legge di conversione.

Il senatore AUDDINO (*M5S*) si rivolge con accenti critici ai gruppi di opposizione, che, a suo avviso, avrebbero dovuto sostenere convintamente il provvedimento in esame. La scelta della decretazione d'urgenza, peraltro, è a suo giudizio coerente con la necessità di dare risposte immediate ai gravi problemi della povertà, che avrebbero dovuto essere affrontati dai precedenti governi nei passati decenni. Tiene anche a rimarcare la differenza con il previgente reddito di inclusione, istituito alla fine e non all'inizio della legislatura e rivolto – con un ammontare assai ridotto rispetto al reddito di cittadinanza – ad una platea di aventi diritto pari a circa un quarto dei nuovi beneficiari. Sottolinea che il Reddito di cittadi-

nanza rappresenta una misura non assistenzialistica, bensì basata su due binari convergenti, il sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro. Invita perciò l'opposizione a contenere le proprie critiche su un provvedimento meritorio e puntuale anche sul versante dei controlli, come testimoniato dalle previste assunzioni nell'ambito della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, senza parlare di quelle presso i centri per l'impiego. Sebbene riconosca che interventi migliorativi potranno rendersi necessari in futuro, ritiene tuttavia che le critiche pervenute non siano sempre di carattere costruttivo.

Quanto a «quota 100», nota semplicemente come si tratti di un'opzione che viene introdotta per rimediare ai disastrosi effetti della legge Fornero.

In definitiva, rimarca come il Movimento 5 Stelle abbia rispettato le proprie promesse fin dall'avvio dell'esperienza di Governo, circostanza sicuramente inusuale: dissente perciò da chi giudica il provvedimento una misura elettorale, perché se così fosse sarebbe stato adottato nell'imminenza delle elezioni politiche, mentre non vi è alcuna correlazione con l'approssimarsi delle consultazioni europee.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) interloquisce brevemente per far presente al senatore Auddino che con il decreto-legge in esame è stata in realtà la maggioranza ad aver perso un'occasione per cambiare in meglio il provvedimento, non avendo quasi in nessun caso accolto le giuste sollecitazioni pervenute dall'opposizione.

Il senatore LAUS (*PD*) rileva polemicamente che non sono stati mai presi in considerazione i rilievi e le osservazioni sollevati dall'opposizione, nemmeno durante la prima lettura del provvedimento. Più in generale sottolinea come tutta la discussione che si è svolta sul decreto-legge è stata di fatto sterile, in quanto non finalizzata mai al miglioramento del testo. Replica quindi al senatore Auddino, secondo il quale il reddito di cittadinanza costituirebbe un intervento che, a differenza del reddito di inclusione, interviene non a fine legislatura, ma all'inizio dell'attività dell'attuale Governo, facendo presente che, a suo parere, difficilmente l'attuale maggioranza potrà durare per l'intera legislatura, alla luce del drammatico quadro economico italiano attuale. Premesso che la finalità principale del decreto-legge, ossia il contrasto alla povertà, è largamente condivisibile, critica innanzitutto la scelta della copertura finanziaria, affidata quasi esclusivamente al maggiore indebitamento e in assenza di interventi di carattere strutturale diretti ad incidere sulla crescita economica e sul mercato del lavoro. Critica in particolare quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge, laddove, in modo del tutto contraddittorio, si dice che il reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni ed al tempo stesso si prevede un limite riferito alla disponibilità delle risorse. Ricorda che il reddito di inclusione, strumento previsto dal precedente Governo, era nato dopo un attento ascolto delle istanze provenienti dai vari soggetti operanti nell'ambito sociale e del lavoro e che da tale

confronto era emerso come la povertà non fosse legata soltanto al reddito, ma dipendesse anche dall'inclusione sociale: per questo motivo, pertanto, il problema non può essere affrontato esclusivamente attraverso il ricorso ai centri per l'impiego. Ritiene che se il reddito di cittadinanza non risolverà tutte le problematiche legate alla povertà dipende anche dal fatto che non sono state previste, accanto a tale intervento, misure per la promozione del lavoro: pertanto – a fronte di un probabile incremento del numero dei poveri nei prossimi anni, dovuto anche all'assenza di interventi finalizzati alla crescita della produzione, se non diretti addirittura al blocco delle infrastrutture strategiche – lo strumento manifesterà tutti i propri limiti. Cita il caso delle misure di incentivazione in favore delle imprese previste dall'articolo 8 del provvedimento, che giudica del tutto inefficaci per promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, a fronte di richieste da parte degli imprenditori di disporre di infrastrutture più efficienti e di poter operare in un quadro giuridico certo. Chiede infine ai relatori ed al Governo il motivo per cui non siano state previste modifiche al testo in relazione alle criticità evidenziate nell'ipotesi di assunzione del beneficiario del reddito di cittadinanza.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il decreto-legge in esame fornisca una risposta netta e decisa a quello che può essere considerato un fallimento di un'intera classe dirigente che ha precedentemente governato il Paese. Premesso che i 5 milioni di poveri attualmente presenti in Italia sono stati causati dalle politiche portate avanti dai precedenti Governi, reputa il reddito di cittadinanza uno strumento importante creato per dare sollievo a tutti coloro che si trovano ad affrontare quotidianamente il problema della povertà; allo stesso modo l'intervento sulla cosiddetta «quota 100» costituisce un passo significativo per superare la «legge Fornero», perché consente a tanti lavoratori di accedere alla pensione, sbloccando al tempo stesso il ricambio generazionale e facilitando l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, rispetto al il reddito di inclusione, con il reddito di cittadinanza sono state messe a disposizione risorse più che triple per combattere il problema della povertà in Italia. A fronte di un numero sempre più cospicuo di poveri presenti nel nostro Paese si è pertanto scelto di ricorrere ad un aumento dell'indebitamento che si auspica, tuttavia, possa essere ridotto grazie ad una maggiore crescita economica ed un aumento del PIL.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) interviene incidentalmente per evidenziare come sino ad ora tutti gli interventi svolti dalle opposizioni siano stati improntati al rispetto della controparte politica e, in ogni caso, siano

risultati sempre incentrati nel merito del provvedimento, senza mai svolgere considerazioni strumentali dirette ad attaccare la maggioranza.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) sottolinea che il Movimento 5 Stelle, approvando il reddito di cittadinanza, non ha fatto altro che dare seguito alle promesse fatte durante la scorsa legislatura e ribadite durante la campagna elettorale. Ritiene pertanto meramente strumentale la maggior parte delle critiche rivolte al provvedimento. Evidenzia che diverse modifiche significative al provvedimento sono state apportate durante l'esame presso la Camera, ad esempio con riferimento alla scala di equivalenza in presenza di persone con disabilità, oppure al fine di alleggerire i carichi di lavoro previsti per i centri per l'impiego, nonché per rafforzare i controlli, anche attraverso la previsione di assunzioni mirate nella Guardia di finanza e nell'Arma dei Carabinieri.

Nessun'altro chiedendo la parola, la presidente relatrice CATALFO dichiara chiusa la fase di discussione generale, disponendo una breve sospensione dei lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

Intervenendo in replica, la presidente relatrice CATALFO (M5S) evidenzia che, relativamente ad una possibile sovrapposizione di ruoli tra i centri per l'impiego ed i servizi sociali, grazie ad una modifica apportata dalla Camera dei deputati sono state meglio precisate le azioni di presa in carico che debbono essere svolte da parte dei servizi sociali comunali. Si tratta in particolare del comma 5-*quater* dell'articolo 4, che prevede un'azione di coordinamento tra gli operatori dei centri per l'impiego ed i servizi comunali competenti in presenza di particolari criticità che potrebbero rendere difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro. Ricorda poi che la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza è più ampia rispetto a quella dei soggetti aventi diritto al reddito di inserimento e che di ciò occorre tenere conto, dal momento che si interviene anche in favore di soggetti già pronti ad un inserimento nel mondo del lavoro a seguito di un adeguato processo di formazione. Il provvedimento è migliorato dopo il passaggio alla Camera dei deputati anche per quanto concerne l'azione dei centri per l'impiego, essendo state previste assunzioni di personale con specifiche competenze per l'orientamento negli anni 2020 e 2021. Per quanto concerne il tema dell'accompagnamento nel mondo del lavoro, il provvedimento interviene anche creando forme di collegamento tra tutti i vari soggetti, tanto pubblici che privati, che in Italia si occupano dei servizi per l'impiego. Sul tema del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ricorda che con il comma 1-*ter* dell'articolo 13 sono state sensibilmente incrementate le quote messe a disposizione utilizzabili per assunzioni di assistenti sociali da parte dei comuni. Fa presente che anche nelle altre realtà europee in cui sono state introdotte misure di contrasto alla povertà sono state previste forme di collegamento

con i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro: cita in particolare quanto accaduto in Germania, dove nelle ipotesi in cui la presa in carico delle misure di contrasto alla povertà è stata affidata esclusivamente ai comuni, i risultati conseguiti non sono stati pienamente soddisfacenti. Ritiene pertanto fondamentale creare un collegamento tra l'azione dei servizi sociali comunali e gli interventi di politica attiva per il lavoro, nonché rafforzare i legami esistenti tra le strutture tanto pubbliche che private che si occupano di tali problematiche. Sul tema della formazione, la cui competenza rimane esclusivamente regionale, ritiene che in Italia esista anche un problema di mancanza di personale dotato delle speciali competenze richieste dalle imprese che dovrebbero assumere, come rilevato da parte di Unioncamere. Sarebbe importante pertanto disporre di soggetti esperti, capaci di svolgere analisi di contesto, con il supporto delle regioni, in grado di comprendere l'evoluzione delle esigenze che emergono dai settori produttivi. Sul tema dei controlli, oltre ad aver creato forme di collegamento tra i diversi enti coinvolti, ricorda che già la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'assunzione di 900 unità di personale presso gli ispettorati del lavoro e che ulteriori assunzioni, presso la Guardia di finanza e l'Arma dei Carabinieri, sono state previste con emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. Più in generale, ritiene che lo strumento introdotto dal decreto-legge risulti particolarmente urgente, considerato l'alto numero di persone che oggi in Italia versano in condizione di povertà assoluta, anche se probabilmente avrà bisogno di essere affiancato da altri provvedimenti, ad esempio in tema di salario minimo. Ribadisce che sono state previste risorse significative non soltanto per i *single*, ma anche per le famiglie con minori e che, per quanto concerne i nuclei in cui siano presenti soggetti affetti da disabilità, significative modifiche sono state apportate dalla Camera dei deputati, raccogliendo istanze già emerse nel dibattito svoltosi al Senato, ad esempio sul tema della scala di equivalenza. Conclusivamente sottolinea l'importanza cruciale del reddito di cittadinanza, uno strumento che, pur se non potrà immediatamente eguagliare i risultati conseguiti in paesi, come la Germania, che intervengono su tali tematiche da diversi anni con ben altre risorse, costituisce comunque un punto di partenza fondamentale per un cambio di direzione nel contrasto alla povertà e nell'inserimento nel mondo del lavoro.

La correlatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), pur riconoscendo che i due partiti che compongono la maggioranza sono portatori di diverse sensibilità, rileva che il lavoro portato avanti con il reciproco contributo ha permesso di migliorare notevolmente il provvedimento, soprattutto per limitare i casi di abuso. In particolare, segnala l'emendamento approvato dalla Camera che impone ai cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea che vogliono rientrare nella platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza di produrre un'apposita certificazione per comprovare la composizione del nucleo familiare e il rispetto dei requisiti di reddito e patrimonio. Chiarisce quindi che tale misura, che si rifà all'esperienza portata avanti da alcuni enti locali per la redazione delle graduatorie per l'asse-

gnazione di un alloggio popolare, non ha alcun intento discriminatorio nei confronti degli interessati, bensì di equità verso i cittadini italiani. Ricorda poi che è stata fissata al 1° settembre 2018 la data limite per i cambi di residenza. Inoltre, rivendicando la capacità del suo partito di ascoltare le esigenze degli enti locali, cita l'aumento delle ore complessive di servizi utili per la collettività che i percettori del Reddito di cittadinanza dovranno svolgere.

Con riferimento invece a «Quota 100», dopo aver ricordato il numero delle domande finora presentate, esprime la convinzione che tale misura permetterà un grande ricambio generazionale sui luoghi di lavoro, permettendo così anche una drastica riduzione dell'età media del personale delle amministrazioni pubbliche.

In conclusione, assicura che l'obiettivo del Governo è unico e consiste nel rispondere alle istanze dei cittadini.

Il sottosegretario COMINARDI ringrazia i senatori intervenuti e sottolinea il contributo fornito dai Gruppi di maggioranza e di opposizione sia alla Camera che al Senato. Richiama quindi le principali modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, frutto anche degli spunti pervenuti dalle minoranze, con particolare riferimento a quelle che hanno riguardato la disabilità, le condizioni, gli obblighi e le sanzioni inerenti il Reddito di cittadinanza (Rdc), la tutela da violenza per operatori e professionisti attuatori del Rdc, la compatibilità tra indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e il Rdc, il potenziamento dei centri per l'impiego e le assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e del Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE propone quindi una sospensione dei lavori per consentire un approfondimento sulle proposte emendative presentate dai vari Gruppi.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,45.

Si inizia quindi l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PATRIARCA (PD) illustra il complesso degli emendamenti al decreto-legge presentati dal suo Gruppo, che riguardano i requisiti per l'accesso al beneficio del Reddito di cittadinanza, la disabilità e la non autosufficienza, il parametro della scala di equivalenza, i servizi sociali, i centri per l'impiego e il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si sofferma sull'insieme degli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, che ripropongono i temi più rilevanti già affrontati nel corso del precedente esame parlamen-

tare, volti prevalentemente ad allargare la platea degli aventi diritto, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Pur consapevole dell'impossibilità di apportare ulteriori modifiche al testo, vista l'imminente scadenza del decreto-legge, invita comunque la maggioranza a valutare con attenzione le proposte del suo Gruppo.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenziando soprattutto quelli riferiti all'articolo 2 e finalizzati a ridurre la platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza in caso di condanna per particolari reati.

La presidente CATALFO, constatato che nessun'altro chiede di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

I senatori PATRIARCA (*PD*) e LAUS (*PD*) sottoscrivono gli ordini del Giorno G/1018-B/1/11, G/1018-B/5/11 e G/1018-B/6/11.

Il sottosegretario COMINARDI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1018-B/1/11, a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato sostituendo le parole «a prevedere» con le seguenti: «a valutare l'opportunità».

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accoglie l'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'ordine del giorno G/1018-B/1/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che conseguentemente non viene posto in votazione.

Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1018-B/2/11, a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato sostituendo la parola «ad» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di» e che, dopo la parola: «annuale», siano aggiunte le altre: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accetta l'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'ordine del giorno G/1018-B/2/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi non viene posto in votazione.

Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1018-B/3/11, a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato sostituendo la parola «ad» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di» e che, dopo la parola: «utile», siano aggiunte le altre: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore PATRIARCA (*PD*) conformandosi alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1018-B/3/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi non viene posto in votazione.

Il sottosegretario COMINARDI invita a ritirare gli ordini del giorno G/1018-B/4/11 e G/1018-B/5/11.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) insiste per la loro votazione.

Verificata la presenza del numero legale, gli ordini del giorno G/1018-B/4/11 e G/1018-B/5/11, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il sottosegretario COMINARDI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1018-B/6/11, a condizione che dopo le parole: «impegna il Governo», si aggiungano le altre: «, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,».

Il senatore PATRIARCA (*PD*), accettando l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1018-B/6/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che dunque non viene posto in votazione.

Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1018-B/7/11, a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato sostituendo la parola «ad» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accetta l'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'ordine del giorno G/1018-B/2/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi non viene posto in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018-B

(al testo del decreto-legge)

G/1018-B/1/11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, PATRIARCA, LAUS

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

in particolare al comma 1, lettera *a*), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;

il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;

appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;

sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito di cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali,

impegna il Governo:

a prevedere che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certi-

ficazione da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.

G/1018-B/1/11 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, PATRIARCA, LAUS

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;

in particolare al comma 1, lettera *a*), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;

il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;

appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;

sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito di cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.

G/1018-B/2/11

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall'altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;

tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell'impianto normativo delineato, anche a seguito dell'esame parlamentare;

tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;

l'altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell'ISEE l'assegno d'invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;

l'articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblici un Rapporto annuale sull'applicazione delle nuove disposizioni,

impegna il Governo:

ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale:

a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;

b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.

G/1018-B/2/11 (testo 2)

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall'altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;

tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell'impianto normativo delineato, anche a seguito dell'esame parlamentare;

tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;

l'altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell'ISEE l'assegno d'invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;

l'articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull'applicazione delle nuove disposizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;

b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.

G/1018-B/3/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favorire l'inclusione sociale,

considerato che:

la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l'accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio,

tenuto conto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità – media, grave e non autosufficienza – e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici,

impegna il Governo:

ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

G/1018-B/3/11 (testo 2)

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;

tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;

come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determi-

nante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favorire l'inclusione sociale,

considerato che:

la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l'accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio,

tenuto conto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità – media, grave e non autosufficienza – e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

G/1018-B/4/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, prevede, all'articolo 12, comma 3, l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

il testo in esame, all'articolo 12, comma 4, stanziava 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2019 al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL servizi S.p.A.;

come noto, ANPAL Servizi S.p.A., già Italia Lavoro, è una struttura «*in house*» dell'ANPAL, la quale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazio-

zione e dell'inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l'impiego ed Enti Locali;

il personale a tempo determinato in forze ad ANPAL Servizi S.p.A. ammonta attualmente a 651 unità, le quali sono state selezionate con procedure ad evidenza pubblica, possiedono esperienza pluriennale e competenze specifiche nel campo delle politiche attive del lavoro;

si tratta di personale altamente qualificato e specializzato che svolge da anni azioni di potenziamento delle politiche attive a fianco e a sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e dei Centri per l'impiego;

il nuovo ruolo degli operatori di ANPAL servizi richiede che essi siano nelle condizioni contrattuali utili a esercitare stabilmente la loro attività di supporto ai Centri per l'impiego e di raccordo fra questi e le Regioni e a coordinare l'attività dei *navigator*;

le somme stanziati dal testo in esame permetterebbero la stabilizzazione soltanto di poche decine di lavoratori;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (cosiddetto «decreto Madia») all'articolo 1, comma 1, prevede per le amministrazioni pubbliche modalità di superamento del precariato e della riduzione del ricorso ai contratti a termine per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con la possibilità nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifiche caratteristiche di servizio, reclutamento ed esperienza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare con il primo provvedimento normativo utile i finanziamenti, previsti all'articolo 12, comma 4, a un importo tale da proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.A, tramite procedura consuale riservata, quantificato in 651 unità.

G/1018-B/5/11

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, PATRIARCA, LAUS

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 12, autorizza l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), attraverso la società *in house* Anpal Servizi SpA, ad assumere personale che possa svolgere tutte le attività di tutoraggio, affiancando i percettori del Reddito di Cittadinanza

nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale (cosiddetti *navigator*);

il medesimo articolo, prevede che l'ANPAL Spa possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami entro i limiti di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, una cifra insufficiente per stabilizzare tutto il personale precario di ANPAL Servizi;

non vi sono dunque ancora certezze in merito alla possibilità di prevedere nell'immediato gli stanziamenti necessari a stabilizzare gli oltre 600 precari storici di ANPAL Servizi;

la salvaguardia del patrimonio di conoscenze e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ANPAL Servizi rappresenterebbe un passo importante verso il rafforzamento della rete dei servizi,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della stabilizzazione del personale ANPAL di cui all'articolo 12, comma 4, del provvedimento, che la stessa avvenga prioritariamente per tutto il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.

G/1018-B/6/11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, PATRIARCA, LAUS

Il Senato,

il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede alcune deroghe all'applicazione della cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sul pensionamento: l'anticipo dell'età di pensionamento con le disposizioni di «Quota 100» con 62 anni di età e 38 anni di contributi, la proroga delle misure dell'Ape sociale e di Opzione donna, ma non risolve il problema dei lavoratori rimasti senza lavoro e che non possono accedere alla pensione in seguito all'introduzione delle disposizioni della legge Fornero;

infatti, ancora circa 6.000 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi, non sono stati inclusi nelle otto misure di salvaguardia predisposte negli ultimi anni;

in considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre

2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, provvedere a risolvere tale problema,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative per dare una soluzione definitiva al problema dei circa 6.000 cosiddetti «esodati» di cui in premessa.

G/1018-B/6/11 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, PATRIARCA, LAUS

Il Senato,

il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede alcune deroghe all'applicazione della cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sul pensionamento: l'anticipo dell'età di pensionamento con le disposizioni di «Quota 100» con 62 anni di età e 38 anni di contributi, la proroga delle misure dell'Ape sociale e di Opzione donna, ma non risolve il problema dei lavoratori rimasti senza lavoro e che non possono accedere alla pensione in seguito all'introduzione delle disposizioni della legge Fornero;

infatti, ancora circa 6.000 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi, non sono stati inclusi nelle otto misure di salvaguardia predisposte negli ultimi anni;

in considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, provvedere a risolvere tale problema,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

a prendere le opportune iniziative per dare una soluzione definitiva al problema dei circa 6.000 cosiddetti «esodati» di cui in premessa.

G/1018-B/7/11

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame prevede, all'articolo 14, comma 4, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta «pensione quota 100»;

come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, essendo, tra l'altro, solo una misura sperimentale per il triennio 2019-2021;

per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale delle giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;

sarebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;

le disposizioni contenute nei provvedimenti in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proiettano tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.

G/1018-B/7/11 (testo 2)

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame prevede, all'articolo 14, comma 4, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta «pensione quota 100»;

come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, essendo, tra l'altro, solo una misura sperimentale per il triennio 2019-2021;

per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale delle giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;

sarebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;

le disposizioni contenute nei provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proiettano tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.

Art. 1.

1.1

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La Pensione di cittadinanza è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.».

1.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

1.3

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente».

1.4

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di età inferiore al predetto requisito anagrafico» con le seguenti: «a prescindere dall'età anagrafica della persona in condizione di disabilità o di non autosufficienza».

1.5

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN, SCIASCIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

1.6

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.».

Art. 2.**2.1**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

2.2

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «in Italia e all'estero».

2.3

CIRIANI, BERTACCO, CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».

2.4

CIRIANI, BERTACCO, CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «I fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito.».

2.5

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite» con le seguenti: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto 15 milioni

di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.6

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500», con le seguenti: «euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 10.000».

2.7

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «come definite» inserire le seguenti: «dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

2.8

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» con le seguenti: «per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni di reclusione».

2.9

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» con le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che – anche cumulate – comportano una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

2.10

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro lo Stato previsti dal Libro II, Titolo I del codice penale.».

2.11

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.».

2.12

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 316-bis del codice penale.».

2.13

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 316-ter del codice penale.».

2.14

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 317 del codice penale.».

2.15

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 318 del codice penale.».

2.16

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 319 del codice penale.».

2.17

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale.».

2.18

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 416-bis del codice penale.».

2.19

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 416-ter del codice penale.».

2.20

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale.».

2.21

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 572 del codice penale.».

2.22

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale.».

2.23

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 578 del codice penale.».

2.24

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 583-bis del codice penale.».

2.25

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 600 del codice penale.».

2.26

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies del codice penale.».

2.27

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 600-octies del codice penale.».

2.28

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 601, 601-bis e 602 del codice penale.».

2.29

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 603 del codice penale.».

2.30

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 605 del codice penale.».

2.31

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-bis del codice penale.».

2.32

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-*quater* del codice penale.».

2.33

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-*quinqües* del codice penale.».

2.34

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale.».

2.35

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale.».

2.36

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 630 del codice penale.».

2.37

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 640, II comma n. 1), del codice penale.».

2.38

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale.».

2.39

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 644 del codice penale.».

2.40

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente».

2.41

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto

delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.42

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» inserire le seguenti: «nonché di 0,4 per ogni componente disabile» e sostituire le parole: «di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE» con le seguenti: «di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.43

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» aggiungere le seguenti: «, nonché di 0,4 per ogni componente disabile».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.44

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4, sostituire le parole: «, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE» con le seguenti: «. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

2.45

IANNONE, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 4, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 2,2,» con le seguenti: «fino ad un massimo di 2,5».

2.46

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.47

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.48

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.034,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

Art. 3.

3.1

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.».

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «secondo modalità definite dall'istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1», *con le seguenti:* «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.».

3.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.».

3.50 (già 2.49)

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non

vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.».

3.3

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.».

3.4

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica».

Art. 4.

4.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.

5.1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio so-

ziale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.''.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 11.

4.2

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1 Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5.2 Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.».

4.3

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

Sostituire il comma 5-quater con il seguente:

«5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del cen-

tro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.».

4.4

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Al comma 8, lettera b), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a stage formativi presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto medesimo.».

4.5

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico», con le seguenti: «, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale.».

4.6

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquanta» con la seguente: «centocinquanta».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: «ovunque» fino a: «italiano» con le seguenti: «entro duecento chilometri di distanza».

4.7

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.».

4.8

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale» inserire le seguenti: «e assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».

4.9

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento», con le seguenti: «dalla domanda».

4.10

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: «In coerenza con le competenze professionali» fino a: «ovvero presso i servizi dei comuni».

4.11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sopprimere il comma 15-quater.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i lavoratori di cui al comma 15-quater e».

Art. 6.**6.1**

FLORIS, TOFFANIN, VITALI, CARBONE, MALAN

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

6.2

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 6-ter, inserire i seguenti:

«6-ter.1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-*bis*), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

6-ter.2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" è aggiunto il seguente periodo: "Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

6.3

IANNONE, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

*Al comma 6-*quinqüies*, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli*

5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articoli 243-*bis*, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-*bis*), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

6.4

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», inserire seguenti: «, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

6.5

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14.».

6.6

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro del-

l'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:* «c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 7.

7-ter.1

FLORIS, TOFFANIN, VITALI, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

7-ter.0.1

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-quater.***(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)*

1. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 10 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1».

7-ter.0.2

FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-quater.***(Misure in materia di centri di assistenza fiscale)*

1. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 10 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono abrogati.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*, che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8.

8.1

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «pieno e» e dopo le parole: «di apprendistato» aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.».

Art. 10.

10.1

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. La valutazione del Rdc è di competenza di un soggetto individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e compe-

tenza in materia di valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità *open access*.».

10.2

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensiva dello stato di attuazione delle singole misure e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.».

10.3

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dell'ANPAL» inserire le seguenti: «, un rappresentante dell'INPS».

10.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI

*Al comma 1-bis, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: «Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce un *database*, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori.».*

10.5

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi, in sede di prima applicazione, e successivamente ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento il Rapporto annuale di cui al comma 1.».

10.6

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

Sopprimere il comma 1-ter.

10.7

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, i programmi, le misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.».

Art. 11.**11.1**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Al comma 2, lettera d-bis), capoverso 10-bis secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL)» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dell'INAPP».

Art. 12.**12.1**

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.2

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».

12.3

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI

*Al comma 3, nono periodo, dopo le parole: «selettiva pubblica» inserire le seguenti: «, con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,».*

12.4

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.5

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo le parole: «la stipulazione di contratti», sostituire le parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» con le seguenti: «a tempo determinato».

12.6

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.».

12.7

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al periodo precedente, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.».

12.8

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e al fine di proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.a, tramite

procedura concorsuale riservata, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

12.9

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 13.

13.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che entro sessanta giorni dalla suddetta data, i soggetti richiedenti presentino l'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.».

13.2

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, SERAFINI, BATTISTONI, SICLARI

Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

«1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera *b*), del presente decreto, destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuiti dal presente decreto legge.».

Art. 14.

14.1

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 10-novies, alinea, dopo le parole: «essere svolti,» aggiungere le seguenti: «previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

14.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.».

14.3

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il reclutamento dei docenti di ruolo, già vincitori di uno o più concorsi per i quali è autorizzato il passaggio tra ordini di scuola o classi di concorso.».

14.4

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un concorso riservato per i soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.».

14.5

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:

«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, l'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

14-bis.1

PATRIARCA, BOLDRINI, COLLINA, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, dopo le parole: «professionalità occorrenti» aggiungere le seguenti: «, con priorità per il personale medico e infermieristico.».

14-bis.2

PARENTE, BOLDRINI, PATRIARCA, COLLINA, BINI, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al

solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.».

14-ter.1

IANNONE, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno, in ogni caso, la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

14-ter.2

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 10 gennaio 2020"».

Art. 22.**22.1**

TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 23.**23.1**

BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, o che hanno avuto accesso» fino a: «presente decreto».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: «, alle banche o agli intermediari» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere i commi 6, 7 e 8.*

Art. 25.**25-bis.1**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni».

25-ter.0.1

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN, SCIASCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-quater.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

Art. 26.**26-septies.1**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e alla lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

26-septies.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è soppresso».

26-septies.0.1

FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-octies.

(Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è abrogato».

26-septies.0.2

FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-octies.

(Modifica del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale" sono soppresse.».

26-septies.0.3

FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-octies.

(Applicazione delle disposizioni in materia di equiparazione ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati che svolgono attività o perseguono scopi collegati a partiti o movimenti politici)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgano attività o perseguano scopi collegati a partiti o movimenti politici"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Lunedì 25 marzo 2019

Plenaria**82^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e parere non ostativo su emendamenti)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore per la parte del provvedimento in titolo relativa al reddito di cittadinanza, dà conto delle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento agli articoli da 1 a 13.

In particolare, l'articolo 1, che definisce il reddito di cittadinanza (Rdc) e la pensione di cittadinanza, è stato integrato alla Camera con un inciso in cui si prevede la possibilità di concedere la pensione di cittadinanza anche nei casi in cui il nucleo familiare sia composto, oltre che dalla persona o dalle persone di età pari o superiore a 67 anni, anche da una o più persone di età inferiore a 67 anni, ma in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Con riguardo al requisito reddituale di cui all'articolo 2, con modifica intervenuta in sede referente alla Camera dei deputati, al fine di evitare comportamenti opportunistici, si è aggiunta la previsione secondo la quale, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero considerando il genitore naturale non convivente, come facente parte del nucleo familiare del figlio da lui riconosciuto.

Per quanto riguarda il requisito patrimoniale immobiliare, che non può essere superiore a 30.000 euro, alla Camera è stato specificato che rientrano nel computo di tale requisito anche gli immobili situati all'estero.

Sempre all'articolo 2, alla Camera è stata inserita la lettera *c-bis*) al comma 1, la quale prevede come ulteriore requisito per la fruizione del Rdc, che il richiedente del beneficio non sia sottoposto a misura cautelare personale e non abbia subito condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3.

Inoltre, alla Camera è stato previsto, alla lettera *a-bis*) del comma 5, che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione. La disposizione è volta a evitare comportamenti opportunistici, prevenendo la permanenza nel medesimo nucleo familiare, qualora la residenza è mantenuta nella medesima abitazione, non solo per i coniugi separati o divorziati ma per qualsiasi fattispecie di convivenza precedente.

Infine, si stabilisce al comma 8 che il Rdc è compatibile, oltre che con il godimento della NASpI, anche con l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

All'articolo 3, relativo all'entità e alla durata del beneficio, è stato specificato, con un emendamento approvato alla Camera, che la perdita dei requisiti si può verificare anche in conseguenza di donazioni, successioni o vincite.

Nell'ambito dell'articolo 4, relativo all'obbligo di dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale, alla Camera sono stati aggiunti i commi *15-bis* e *15-ter*, che prevedono l'obbligo, a carico dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli enti di formazione, di registrare nelle piattaforme digitali le competenze acquisite dal beneficiario del Rdc, nonché il comma *15-quater* che estende la nozione di disoccupazione anche ai soggetti la cui imposta lorda sul reddito sia pari o inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente o da pensione, e il comma *15-quinquies* secondo cui le convocazioni dei beneficiari possano avvenire anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica.

All'articolo 5 è stato introdotto il comma *6-bis*, secondo cui l'erogazione della Pensione di cittadinanza può avvenire con modalità diverse rispetto a quelle per il Rdc, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

All'articolo 6 sono stati aggiunti i commi da *6-bis* a *6-quinquies*. L'articolo 6 istituisce due piattaforme digitali, rispettivamente presso l'ANPAL (per il coordinamento dei centri per l'impiego) e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per il coordinamento dei Comuni), al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il la-

voro e dei Patti per l'inclusione sociale, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo sul Rdc. Le due piattaforme operano nell'ambito del «Sistema informativo del Reddito di cittadinanza», facente capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I commi da *6-bis* a *6-quinquies*, introdotti durante l'esame alla Camera, incrementano di 100 unità la dotazione organica degli ispettori della Guardia di finanza, autorizzando la relativa assunzione di personale, per potenziare le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione.

All'articolo 7, i commi da *15-quater* a *15-septies*, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, incrementano di 65 unità il «contingente di personale per la tutela del lavoro» dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con la finalità di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare da parte dei percettori del Rdc nel caso di svolgimento di attività lavorativa in violazione delle disposizioni vigenti.

L'articolo *7-ter*, introdotto alla Camera, disciplina la sospensione dell'erogazione del Rdc o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale. In particolare, in base al comma 1, l'erogazione è sospesa se il beneficiario o il richiedente: è destinatario di una misura cautelare personale, è condannato (con sentenza non definitiva) per uno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3, o è latitante.

L'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e prevede che il medesimo Dicastero pubblichi un Rapporto annuale. Durante l'esame presso la Camera sono stati aggiunti due commi, che stabiliscono, rispettivamente, funzioni di valutazione della misura del Rdc, mediante metodologia controfattuale, e funzioni di coordinamento per l'attuazione del Rdc, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

All'articolo 11, che modifica il decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione, è stato integrato con una modifica all'articolo 21 di tale decreto, in cui è stato inserito il comma *10-bis*, che istituisce una cabina di regia per l'attuazione del Rdc, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 12 reca la quantificazione e la copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni che introducono il Reddito e la Pensione di cittadinanza e degli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione temporanea del Reddito di inclusione.

Con una modifica al comma 3, introdotta alla Camera, si prevede l'adozione di un Piano straordinario triennale, finalizzato al potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, per garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia. A tal fine, il comma *3-bis* autorizza assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego, con relativo aumento della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni, fino a complessive 3.000 unità di personale con de-

correnza dal 2020 e ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 12, relativo al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, è stato modificato alla Camera al fine di provvedere alla copertura anche con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione, relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), relatrice per la parte relativa alla pensione anticipata «Quota 100», dà conto delle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento agli articoli da 14 a 26-*septies*, soffermandosi, in particolare sugli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter*.

All'articolo 14 sono stati introdotti i commi da 10-*octies* a 10-*undecies*, al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, derivanti dall'applicazione del pensionamento anticipato Quota 100. In particolare, si prevede l'assunzione di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con modalità concorsuali semplificate e in deroga all'obbligo del previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria tra il personale delle amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001).

Per le medesime finalità, il MIBAC è altresì autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15 luglio 2019, per un massimo di 551 unità, tramite scorrimento di graduatorie relative a concorsi già espletati, in deroga al divieto di assunzioni a tempo indeterminato nei Ministeri prima del 15 novembre 2019, stabilito al comma 399 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019.

L'articolo 14-*bis*, che interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali delle Regioni e degli enti locali, di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, è stato modificato dalla Camera con l'introduzione del comma 2, concernente le facoltà assunzionali delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, in considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione del pensionamento anticipato Quota 100. Tali assunzioni devono essere comunque in linea con la programmazione regionale, con i piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle Regioni di appartenenza, e con le disposizioni di contenimento della spesa per il personale sanitario di cui al decreto legge n. 98 del 2011.

Infine, l'articolo 14-*ter*, è stato modificato alla Camera al fine di ampliare l'utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. In particolare, con riferimento alle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni bandite dopo il 1° gennaio 2019, il comma 1 dispone che le relative graduatorie siano impiegate anche per la copertura dei posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori.

Con la modifica apportata alla Camera, le graduatorie potranno essere utilizzate anche per effettuare assunzioni di soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, quali disabili e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro familiari, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

La relatrice Bonfrisco presenta, quindi, anche a nome del co-relatore Lorefice, uno schema di parere favorevole sul testo del provvedimento e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PITTELLA (*PD*), preannunciando la posizione negativa del suo Gruppo in quanto le modifiche apportate alla Camera non cambiano la sostanza del provvedimento.

Anche la senatrice MASINI (*FI-BP*), preannunciando il voto contrario del Gruppo Forza Italia, conferma le perplessità già espresse in prima lettura, peraltro in alcuni casi aggravate dalle modifiche apportate alla Camera.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) ribadisce le criticità sulle misure in oggetto, esprimendo, inoltre, perplessità sulla variazione così ingente del numero dei *navigator*, che induce a mettere in dubbio la validità di una valutazione così diversa a distanza di così poco tempo.

Ricorda, inoltre, come gli emendamenti presentati dal Gruppo FdI, volti a prevedere che le persone condannate non possano accedere al reddito di cittadinanza, sono stati bocciati e che alla Camera è stato previsto che per i condannati non in detenzione e non ospedalizzati – salvo per i reati di terrorismo e di associazione mafiosa di cui al comma 3 dell'articolo 7 – sia possibile accedere alle misure di cui al decreto in esame.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) ritiene che l'impianto normativo uscito dalla Camera configura requisiti stringenti per accedere, che operano anche come incentivo a mantenersi in condizioni di legalità.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) ritiene che, nei confronti di chi ha scontato la pena, si sarebbe dovuto scegliere se ammettere tutti o nessuno ai benefici, non concordando con la scelta di distinguere in base all'incidenza sociale di taluni reati. Inoltre, ritiene profondamente ingiusto non ammettere ai benefici del reddito di cittadinanza le persone senza fissa dimora o senza tetto, per le quali la misura costituirebbe uno strumento di effettiva sopravvivenza. Per questi motivi, ribadisce la posizione di contrarietà del suo Gruppo.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) chiede chiarimenti in ordine al comma 8 dell'articolo 2, sulla compatibilità del reddito di cittadinanza con altre prestazioni sociali, che rende difficile valutare il confronto tra i benefici derivanti da un lavoro rispetto a quelli derivanti dal reddito di cittadinanza, dall'indennità di disoccupazione NASpI, dall'indennità

di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e da ogni altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Replica il co-relatore LOREFICE (*M5S*), chiarendo che le indennità di disoccupazione non si pongono in competizione con il reddito da lavoro, poiché hanno durata limitata e sono erogate in misura decrescente. Inoltre, il reddito di cittadinanza va a coprire la differenza tra quanto già percepito e l'ammontare riconosciuto, ed è corredato anche a finalità di formazione. Si tratta di una misura temporanea volta a ridare dignità a una parte della popolazione, che vive in condizioni di estremo disagio economico e sociale. Certamente il provvedimento – come ogni proposta legislativa – poteva essere migliorato, ma ritiene prioritaria la sua urgente entrata in vigore.

La co-relatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza delle misure che rappresentano i due elementi cardine della maggioranza, volti a coprire due esigenze fondamentali della vita umana relative all'età lavorativa e all'età da pensione. Due misure che, nell'attuale tendenza all'aumento del numero degli anziani, consentono un reciproco riequilibrio, in un meccanismo tra lavoro e previdenza che si era inceppato. Preannuncia che il prossimo passo dovrà essere la riduzione della pressione fiscale sul lavoro.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1018-B E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti modificate dalla Camera dei deputati, e gli emendamenti ad esso riferiti;

valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

